

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 17 ottobre 2022, n. 360
"IL SALVATORE" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - PARERE FAVOREVOLE in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di Conversano (Ba) per un Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 ed alla D.G.R. n. 793/2019 denominato "Mo. Mi. Center" (struttura ammessa a finanziamento pubblico - ex art.60 ter del R.R. n. 4/2007) con dotazione di n. 30 posti sito in Conversano alla via Maria Marangelli, 7-9 - ASL BA.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 "Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta";
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone all'art. 29, comma 6:

"6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:

- a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);*
- b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);*
- c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);*
- d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);*
- e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);***
- f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);*
- g) articolo 66 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per anziani);*
- h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);*
- i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata).*

continuano ad applicarsi le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19, (Disciplina del sistema

integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia) e del regolamento regionale 18 gennaio 2007 n. 4, fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:

- 1. il fabbisogno regionale di strutture;*
- 2. i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;*
- 3. i requisiti per l'accreditamento istituzionale;*

sino al completamento delle procedure di accreditamento di cui al regolamento regionale 21 febbraio 2019 n.4 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza sanitaria assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro Diurno per soggetti non autosufficienti) e del regolamento regionale 21 febbraio 2019 n.5 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per disabili – Centro Diurno per disabili) già contrattualizzate continuano ad applicarsi esclusivamente gli standard di personale previsti dai rispettivi e precedenti regolamenti regionali (n. 3/2005 e n. 4/2007, art. 66).

7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e della data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture sociosanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dai comuni o dai privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), ovvero quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che sono in possesso dei pareri positivi espressi dagli organi competenti, sempre che la richiesta sia antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le strutture sociosanitarie pubbliche realizzate ai sensi del Reg. reg. 4/2007 con il contributo del FESR, anche quelle qualificate all'ottenimento del medesimo finanziamento FESR come strutture per l'autismo, rientrano nel relativo fabbisogno, anche se in esubero, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento.

7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all'esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero.

In data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti" (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), che:

"In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: (...)

f) i posti letto di RSSA ex art 66 RR 4 del 2007 e smi e di Centri diurni ex art 60 ter RR n. 4/2007 e smi realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;"

Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del nuovo R.R. n. 4/2019, alle strutture ivi confluite e dallo stesso disciplinate si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., tra cui, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, ai sensi dei quali:

- 1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà,*

del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".

Con DGR n. 793/2019 ad oggetto "R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento" sono stati forniti indirizzi applicativi alle strutture di cui ai commi 7 e 7 bis dell'art. 29 LR n. 9/2017 per la presentazione delle istanze ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione da parte del competente Comune, previo rilascio del parere di compatibilità da parte della Regione.

Con pec trasmessa 11/03/2022, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0005257 del 24/03/2022, il Comune di Conversano (Ba), a seguito dell'istanza formulata secondo il modello di domanda REA 1 - strutture ammesse a finanziamento pubblico - allegato alla D.G.R. n. 793 del 02/05/2019 - dal Sig. Antonio Lanzillotta, in qualità di legale rappresentante della società "Il Salvatore" Società Cooperativa Sociale – PI 03569900727 - con sede in Castellana Grotte alla via S.C. Chiancafredda s.n. ha chiesto la verifica del parere di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione di una struttura semiresidenziale, un Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 (ex art.60 ter R.R. n. 4/2007 ss.mm.ii.) denominato "Mo.Mi. Center" sito in Conversano alla via Maria Marangelli, 7-9 per n. 30 posti.

All'istanza viene allegata la seguente documentazione:

- Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti R.R. n. 4/2019 o soggetti disabili R.R. n. 5/2019 (allegato REA 1 - strutture ammesse a finanziamento pubblico - della D.G.R. 793 del 2019);
- Nota del 11/03/2022 ad oggetto "Mo.Mi. Center Conversano-centro diurno non autosufficienti (art.60 ter) R.R. n. 4/2019, RICHIESTA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ" con cui il Responsabile dell'Ufficio di Piano del Comune di Conversano ha comunicato che " (...omissis...) e che questo Ente ha provveduto a verificare i titoli di cui al comma 1 dell'art.7 della L.R. n.9/2017 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, si chiede la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) della legge.";
- Rep.n. 4464 Racc. n. 2949 Compravendita – Registrato a Bari il 4/10/2017 al n. 29304/1T, trascritto a Bari il 4/10/2017;
- Relazione tecnica illustrativa finale;
- Documentazione fotografica;
- Segnalazione Certificata per l'agibilità;
- Elaborati planimetrici relativi al piano interrato, piano terra e piano primo;
- Provvedimento autorizzativo unico n.83/2021 – Pratica Suap n. 38489 del 18/08/2021 con cui il Responsabile del procedimento Suap Associato Sistema Murgiano Comune di Altamura – Capofila autorizza "la variante in corso d'opera al Pau n. 177/2017 (pratica Suap n. 19278), Scia edilizia già pratica Suap n.23718/2018 e successivo Pau n. 103/2018 (pratica Suap n. 24606) relativa alla realizzazione di un centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza e di una comunità socio- riabilitativa (...)"
- Documento di identità del Sig. Lanzillotta Antonio, in qualità di legale rappresentante della società;
- Rep. N.58791 Racc. n. 17186 Contratto condizionato Mutuo Fondiario – Registrato a Bari il 20/03/2019 n. 8727 serie 1T;

- Allegato "A" al n. 17186 – Rep n. 3530 , Racc. n. 1814;
- Allegato "B" al n. 17186 Verbale n. 270;
- Allegato "D" al n. 17186 Condizioni generali per i mutui stipulati con Banca Prossima Spa;
- Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e Il Salvatore Cooperativa Sociale a.r.l. per la realizzazione del Progetto *"Progetto di un Centro Diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza e di una Comunità socio riabilitativa artt. 60 ter e 57 R.R. 4/2007 Regione Puglia"*;

Facendo seguito alla presentazione della predetta istanza, con mail del 23 marzo 2022 la Sezione SGO chiedeva alla Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali notizie sulla erogazione del finanziamento e sulla conclusione delle procedure. Lo stesso 23 marzo 2022 la citata Sezione indicava che l'istruttoria relativa al finanziamento non si era ancora conclusa con esito positivo, ragion per cui non si è potuto procedere con l'avvio dell'istruttoria relativa alla parte di competenza della Sezione SGO.

Con nota prot. n. AOO 183/12287 del 27/09/2022 lo scrivente Servizio chiedeva alla Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, informazioni in merito al finanziamento concesso alla società "Il Salvatore" Società Cooperativa Sociale per il progetto di un *"Centro Diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza e di una Comunità socio-riabilitativa artt. 60 ter e 57 R.R. 4/2007"*.

In risposta alla richiesta di chiarimenti, la suddetta Sezione attestava con nota prot. n. AOO 192/0007033 del 29/09/2022 ed avente ad oggetto *"Riscontro nota prot. n. AOO_183/12287 Il Salvatore coop."* che la società "Il Salvatore" Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Castellana Grotte alla via S.C. Chiancafredda s.n. - P. IVA 03569900727, è stata ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 – APQ "Benessere e Salute" con Atto Dirigenziale n. 220/2016 per il progetto *"Centro Diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza e di una Comunità socio-riabilitativa artt. 60 ter (30 posti) e 57 (18 posti) R.R. 4/2007"*.

Dalla documentazione trasmessa a questa Sezione con la citata Pec del 11/03/2022, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0005257 del 24/03/2022, nonché dalla nota prot. n. AOO 192/0007033 del 29/09/2022 acquisita dalla competente Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, si evince che l'ipotesi di specie ricade nel campo di applicazione dell'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/2017 avendo "Il Salvatore" Società Cooperativa Sociale ottenuto un finanziamento a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 – APQ "Benessere e Salute" con A.D. n.220/2016 per la realizzazione di un Centro Diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza ex art. 60 ter del R.R. n. 4/2007.

Tanto considerato si rileva che:

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, ad oggetto *"R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento"*, pubblicata sul B.U.R.P. del 24/5/2019, è stato previsto, tra l'altro, quanto segue:

- alla SEZIONE 1 – Tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l'autorizzazione all'esercizio – R.R. n. 4/2019 – Fabbisogno centro diurno non autosufficienti (...).

"1) I posti di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP

o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 4/2019 saranno autorizzati all'esercizio come posti di Centro diurno per soggetti non autosufficienti, nel limite massimo di 30 posti come previsto dall'art. 3 del R.R. n. 4/2019. A tal riguardo, il progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente realizzato deve espressamente indicare il numero dei posti di Centro diurno ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 che saranno oggetto dell'autorizzazione all'esercizio come Centro diurno per soggetti non autosufficienti; 2) ...omissis...

Per i dettagli sulla presentazione delle istanze ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi della LR. n. 9/2017 e s.m.i. si rinvia agli allegati al presente provvedimento"

- Nell'allegato A al paragrafo 1 - REQUISITI PER LE STRUTTURE AMMESSE A FINANZIAMENTO DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 3, LETT. F) R.R. n. 4/2019 CHE DEVONO RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO – RR 4/2019 – Requisiti per gli ex Centri diurni ex art. 60 ter R.R. 4/2007 e smi è previsto specificatamente che:

"L' art. 12 del R.R. n. 4/2019, al paragrafo 12.7 prevede :

"1. I Centri diurni ex art. 60 ter R.R. 4/2007 e smi realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini dell'istanza per l'autorizzazione all'esercizio come Centri diurni disciplinati dal presente regolamento possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, ma devono dimostrare il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi e specifici previsti dal presente regolamento relativamente ai nuclei semiresidenziali di mantenimento per soggetti non autosufficienti".

Ai sensi del precedente art. 12.7 i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio sono i seguenti :

R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art.14 del R.R. n. 4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per il Centro diurno per soggetti non autosufficienti di cui all'art. 4 del R.R. n. 4/2019

R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI

- art . 36 - requisiti comuni alle strutture
- art . 60 ter - requisiti strutturali

R.R. 4/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti

R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL' ESERCIZIO

- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti"

Al paragrafo 7 – Procedure per ottenere l'autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. da parte delle strutture ammesse a finanziamento – in merito alle tipologie di finanziamento ammesso, si prevede che "Per contributo con fondi FESR s'intendono quei contributi ammessi ed erogati per l' intero importo oggetto di ammissione, e comunque quei contributi non oggetto di provvedimento di revoca, per la realizzazione di strutture sociosanitarie, come innanzi dichiarate, dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati a valere sull'Azione 3.2 del PO FESR 2007-2013 o sull'Azione 9.10 9.11 del POR Puglia 2014-2020 a condizione che il contributo sia stato ammesso a finanziamento prima dell'entrata in vigore della LR

9/2017 (ovvero prima del 2 maggio 2017) e nel limite dei posti letto/posti semiresidenziali espressamente previsti nel progetto ammesso a contributo (omissis...)”.

Richiamato in particolare, l'art.60 ter del R.R. n.4/2007 nel quale si prevede esplicitamente che:

“Il centro può configurarsi come entità edilizia autonoma o come spazio aggregato ad altre strutture sociali e sociosanitarie; è localizzato in ogni caso in centro abitato e facilmente raggiungibile con mezzi pubblici. La struttura deve, in ogni caso, garantire: - un ambiente sicuro e protetto per l'utenza a cui il Centro fa riferimento - congrui spazi destinati alle attività, non inferiori a complessivi 250 mq per 30 utenti, inclusi i servizi igienici e le zone ad uso collettivo; - zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività individualizzate; - una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività, con almeno una camera da letto con n. 2 posti letto per la gestione delle emergenze; - autonomi spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del servizio; - spazio amministrativo; - linea telefonica abilitata a disposizione degli/le utenti; - servizi igienici attrezzati: - 2 bagni per ricettività fino a 15 utenti, di cui uno destinato alle donne; - 3 bagni per ricettività oltre 15 utenti, di cui uno riservato in rapporto alla ricettività preventiva uomini/donne. - un servizio igienico per il personale. Tutti i servizi devono essere dotati della massima accessibilità”

Per tutto quanto sopra rappresentato

Tenuto conto della nota prot. n. AOO 192/0007033 del 29/09/2022 acquisita dalla Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali e della documentazione tecnica trasmessa dall'istante con pec del 11/03/2022 ed in particolare dell'elaborato planimetrico del piano terra, in cui è indicata la ripartizione degli ambienti con l'indicazione della destinazione d'uso e la relativa metratura del Centro Diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza ex art. 60 ter del R.R. n. 4/2007;

Tenuto conto, altresì, che la struttura di cui trattasi, rientra nel campo di applicazione dell'art. 29 comma 7 della L.R. n. 9/2017 avendo il “Salvatore” Società Cooperativa Sociale ottenuto un finanziamento FESR per la realizzazione del Centro Diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza ex art. 60 ter del R.R. n. 4/2007;

In conseguenza di quanto sopra rappresentato

si propone di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Conversano (Ba) in relazione all'istanza formulata secondo il modello di domanda REA 1 - strutture ammesse a finanziamento pubblico - allegato alla D.G.R. n. 793 del 02/05/2019 dal Sig. Antonio Lanzillotta, in qualità di legale rappresentante della società “Il Salvatore” Società Cooperativa sociale – PI 03569900727 - con sede legale in Castellana Grotte alla via S.C. Chiancafredda s.n., per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 denominato “Mo.Mi. Center” (ex art. 60 ter del R.R. n.4/2007) con una dotazione di n. 30 posti da realizzarsi in Conversano alla via Maria Marangelli, 7-9;

con la precisazione che:

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società “Il Salvatore” Società Cooperativa sociale e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- III. La società “Il Salvatore” Società Cooperativa sociale è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica inviata via

pec allo scrivente Servizio in data 11/03/2022, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n.4/2019 e dalla DGR n. 793/2019;

- IV. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Conversano, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società "Il Salvatore" Società Cooperativa sociale alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
 - V. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti di Centro diurno non autosufficienti si rinvia all'art. 7.4 del R.R. n. 4/2019;
 - VI. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.
- di notificare il presente provvedimento:
 - al legale rappresentante della società "Il Salvatore" Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Castellana Grotte s.n. (coop.ilsalvatore@pec.it)
 - al Comune di Conversano (ufficiodipiano.comune.conversano@pec.rupar.puglia.it)

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Conversano (Ba) in relazione all'istanza formulata secondo il modello di domanda REA 1 - strutture ammesse a finanziamento pubblico - allegato alla D.G.R. n. 793 del 02/05/2019 dal Sig. Antonio Lanzillotta, in qualità di legale rappresentante della società "Il Salvatore" Società Cooperativa sociale – PI 03569900727 - con sede legale in Castellana Grotte alla via S.C. Chiancafredda s.n., per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 denominato "Mo.Mi. Center" (ex art. 60 ter del R.R. n.4/2007) con una dotazione di n. 30 posti da realizzarsi in Conversano alla via Maria Marangelli, 7-9;

con la precisazione che:

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società "Il Salvatore" Società Cooperativa sociale e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- III. La società "Il Salvatore" Società Cooperativa sociale è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica inviata via pec allo scrivente Servizio in data 11/03/2022, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n.4/2019 e dalla D.G.R. n. 793/2019;
- IV. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Conversano, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società "Il Salvatore" Società Cooperativa sociale alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- V. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti di Centro diurno non autosufficienti si rinvia all'art. 7.4 del R.R. n. 4/2019;
- VI. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

- di notificare il presente provvedimento:
 - al legale rappresentante della società “Il Salvatore” Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Castellana Grotte s.n. (coop.ilsalvatore@pec.it)
 - al Comune di Conversano (ufficiodipiano.comune.conversano@pec.rupar.puglia.it)

Il presente provvedimento:

- a) sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.13/1994;
- b) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie. Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore
(Antonia Lorusso)

Il Funzionario Istruttore
(Francesca Vantaggiato)

Il Dirigente Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza
alle Persone in condizione di Fragilità-
Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)